

## 8.2.11.3.2. 11.2 Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

### 8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. Se da un lato è sottolineata l'importanza e la strategicità di porre in essere tecniche di produzione rispettose dei fattori naturali e in grado di incrementare la biodiversità propria degli ecosistemi agrari, dall'altro permane la constatazione delle difficoltà che tali produzioni incontrano nell'ottenere un adeguato riscontro di tipo economico ai complessi impegni posti in essere.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-4B e indirettamente alle FA-4A e FA-4C; soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22 , e indirettamente i fabbisogni n.18 e n. 24.

Gli impegni richiesti sono quelli legati all'applicazione del regolamento CE n. 834/2007, il cui rispetto è garantito dalle certificazioni dell'Organismo di Controllo

La presente sottomisura è indirizzata agli agricoltori attivi che sono già notificati al sistema di agricoltura biologica e continuano a mantenere il sistema di agricoltura biologica.

Nella sottomisura, le seguenti tipologie di impegni sono previste:

- Mantenere i requisiti di accesso alla sottomisura per l'intero periodo di impegno assunto;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sulle superfici (particelle catastali) dichiarate in domanda di aiuto ed assoggettate al regime di controllo, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sull'intera SAU aziendale, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dagli Organismi di Controllo;
- Presentare annualmente la Domanda di Pagamento/Conferma fino alla conclusione del periodo di impegno;
- Garantire il rispetto delle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione;
- Garantire il rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 evitando il doppio finanziamento.

La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno al biologico essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza

della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.

Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere condotte con il sistema biologico ma non potranno beneficiare del premio.

La durata degli impegni è di seguito definita:

L'impegno della presente sottomisura ha una durata minima di 5 anni come stabilita dal Reg. UE n.1305/2013, includendo anche l'eventuale periodo di adesione alla sottomisura 11.1 della corrente programmazione.

Tuttavia, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale, la Regione Puglia può prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, al fine di incentivare il beneficiario a proseguire la coltivazione delle superfici secondo il metodo biologico con ricadute positive sull'ambiente.

Gli impegni devono essere mantenuti almeno per il quinquennio.

Modalità di controllo degli impegni:

Per il controllo del rispetto degli impegni definiti per la presente sottomisura saranno utilizzati i Sistemi Informativi disponibili: S.I.G.C. dell'OP Agea, S.I.B. nazionale ([www.sian.it](http://www.sian.it)), Sistema Informativo per il Biologico Regione Puglia ([www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it)).

#### 8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura.

#### 8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 - titolo VI, capo I (condizionalità);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – “Agricoltore in attività, condizionalità, *greening* e assenza di doppio finanziamento”;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi - art. 14 "Difesa integrata", comma 1;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91. e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, e s.m.i;
- Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014, "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto Ministeriale n. 1420 del 26/02/2015, "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

#### 8.2.11.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari possono essere:

1. Agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti alla CCIAA e con Partita IVA in campo agricolo individuata dal codice Ateco 01,, con una superficie agricola utilizzata minima di 1 ettaro.
2. Associazioni di agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti alla CCIAA e con Partita IVA in campo agricolo individuata dal codice Ateco 01, che raggiungono nell'insieme una superficie agricola utilizzata di almeno 50 ettari. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di Agricoltore Attivo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale (Mipaaf) n.6513 del 18/11/2014 e dall'art. 1 del Decreto Ministeriale(Mipaaf) n.1420 del 26/02/2015 e dagli eventuali successivi aggiornamenti della normativa nazionale.

#### 8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie sotto impegno e compensano i mancati redditi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito al mantenimento del metodo di agricoltura biologica così come da regolamento (CE) n. 834/2007.

Il calcolo dei premi è stabilito dal confronto tra il metodo di coltivazione biologico e quello convenzionale (baseline), in Puglia, come definito nel paragrafo sulla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

#### 8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

I requisiti di ammissibilità sono:

- agricoltore attivo con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro per la sostenibilità ambientale e economica del sostegno;
- associazioni di agricoltori attivi con una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari, per giustificare il sostegno dal punto della sostenibilità ambientale e economica. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità;
- intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica, comprese le superfici coperte con serre e serre tunnel e dichiarata dall'Organismo di Controllo idonea ad essere condotta con il sistema di agricoltura biologica;
- titoli di possesso per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "mantenimento al biologico" devono essere state notificate all'Organismo di controllo almeno dal primo gennaio 2013.

Il beneficiario collettivo deve presentare una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, nei modi che saranno definiti nelle disposizioni attuative.

I beneficiari del sostegno all'agricoltura biologica devono rispettare le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze che vanno oltre tali condizioni (Tabelle 11.1-7). Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE

n.128/2009);

- gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (Decreti Legislativi n.150/2012 e n.22/2013).

Per superficie agricola utilizzata (SAU) s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse.

#### 8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi e utilizzati nel caso in cui il budget destinato alla presente misura non sia sufficiente a soddisfare le domande pervenute e ammissibili:

- agricoltore attivo che si associa con altri.
- agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata.
- Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento della fertilizzazione di origine organica e chimica.
- Aree della Rete "Natura 2000" in relazione alla necessità di mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti.

#### 8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata condotta in regime di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/2007 e sono differenziati per categoria di coltura come di seguito indicato:

Olivo da olio euro/ha per beneficiario singolo 377,0; per beneficiario associato 380,4

Vite da vino euro/ha per beneficiario singolo 852,3; per beneficiario associato 855,7

Vite da tavola euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Agrumi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Ciliegio euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Altri fruttiferi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Cereali, leguminose da granella e foraggere euro/ha per beneficiario singolo 144,7; per beneficiario associato 148,1

Pomodoro euro/ha per beneficiario singolo 443,7; per beneficiario associato 447,7

Patata euro/ha per beneficiario singolo 293,7; per beneficiario associato 297,1

Altri ortaggi euro/ha per beneficiario singolo 327,7; per beneficiario associato 331,1

Pascolo euro/ha per beneficiario singolo 18,0; per beneficiario associato 19,5.

La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio.

#### 8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.11.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 11.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

#### **R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni**

La verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da Organismi di Certificazione riconosciuti ed accreditati; il rischio riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi alle non conformità rilevate ed all'applicazione delle eventuali sanzioni.

Può configurarsi un rischio relativo all'assoggettamento dell'intera superficie aziendale ai metodi di agricoltura biologica, poichè la stessa può subire variazioni di conduzione e/o di estensione e di destinazione colturale.

#### **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

L'ammissibilità delle superfici individuate sul GIS diversamente dall'effettivo utilizzo determina il rischio

di pagamenti non corretti.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento che comporta la valutazione di eventuali sovracompensazioni/decurtazioni;
- dall'aggiornamento del S.I.B..

L'esperienza della passata programmazione ha imposto, in alcuni casi, l'esecuzione di calcoli manuali, con conseguenti rischi di errore.

#### **R9: corretta gestione delle domande di pagamento**

I rischi sono connessi a:

- Corretta identificazione di operazioni ed interventi (mantenimento dei metodi di produzione biologica), dell'annualità di impegno e delle superfici;
- Acquisizione di informazioni relative alle non conformità ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni;
- Mancata presentazione delle domande di conferma ed adempimenti correlati.

#### **R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I rischi sono connessi a chiarezza e completezza delle informazioni circa:

- Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi;
- sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza;
- livelli di premio per singolo raggruppamento colturale;
- compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

#### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, misurazioni di campo, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli.

#### **8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione**

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di

cui al precedente paragrafo.

**R5:** l'attività di controllo sugli impegni è demandata in parte agli Organismi di Controllo ed in parte agli Uffici Regionali. Per quanto attiene alle procedure di controllo relative all'applicazione dei metodi di Agricoltura Biologica si rimanda a Regolamento di Esecuzione (UE) N. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica ed alla normativa nazionale di attuazione della regolamentazione comunitaria vigente: DM n.2049 del 1/02/2012, D.M. n.15962 del 20/12/2013 e s.m.i.

In ogni caso il sistema di controllo previsto dalla Regione e dall'OP Agea prevede, oltre ai controlli amministrativi, controlli in loco per la verifica degli impegni pertinenti di Misura.

**R8:** occorre informatizzare il reperimento degli esiti delle non conformità sul Reg.834/2007, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli organismi di controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale / nazionale, attualmente rappresentato dal S.I.B., a valle del quale dovrà inserirsi un interscambio con il sistema gestionale delle domande dell'Organismo Pagatore.

Per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al S.I.B. saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore Agea, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

Tali procedure informatizzate sono già state sperimentate nelle ultime annualità di applicazione della Misura 214 del PSR Puglia 2007-2013.

**R9:** nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

**R10:** nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Livelli di premio per singolo raggruppamento colturale;
- Compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

**R11:** l'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea.

#### *8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura*

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come



definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione della misura risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

#### 8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Esaminati a livello di misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Esaminati a livello di misura

#### 8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisura

##### 8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisura

##### 8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione della misura risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e

l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

#### 8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
3. benessere degli animali.

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA saranno dettagliati a livello nazionale e quindi regionale.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnalano:

- la Dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- il Reg. CE n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

Per quanto riguarda la definizione di cui all'art. 4, lett. c (ii) e (iii) del Reg. UE 1307/2013, si attende a breve la decisione del comitato permanente in agricoltura formato da rappresentanti del Ministero e delle Regioni.

In relazione agli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si segnalano:

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie (non vulnerabili da nitrati) e prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento);
- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico (controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti).

Per ulteriori approfondimenti sugli impegni, si rimanda alle Tabelle 11.1-7.

Tabella 11.1						
DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZILE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANTARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZILI/REG. LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRE SI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING - AIUTI ACCORPIATI
<p>1. Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. CE n. 1831/2003)</p> <p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Controlli di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa.</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e le piante genitrici da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 1831/2003 per almeno una generazione o nel caso di colture perenni per due cicli vegetativi.</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, solo autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico, unicamente nel caso previsto nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009</p>	Non permesse	Dips. 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della direttiva 2002/91/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali (o ai prodotti vegetali)	Nelle pratiche ordinarie il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non viene utilizzato nemmeno materiale certificato	Viene immesso nell'ambiente materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati	I controlli vengono eseguiti dagli Organismi di Controllo (OC) che verificano l'adempimento della documentazione.	<p><u>Impegno attivato</u></p> <p>Costi aggiuntivi, maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale.</p> <p>Sovraccompensazione con la pratica del greening non permesse</p>

M11 tab 11.1

DESCRIZIONE IMPEDINI	COO E BC/CA - CONDIZIONALITA' NAZ. LEE REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ. LEE REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COEFFICIENTI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DALLI IMPEDINI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING - AIUTI ACCOPPIATI
<p>1. Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. CE n. 848/2007)</p> <p>Coltivo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture arboricole, ortive non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, le medesime specie e colture sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendamento di almeno due colture di specie differenti, una delle quali destinata a equinocchia o a coltura sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato i cereali autunnivi e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due colture, anziché avvicendare equivalemente due colture di specie differenti, una delle quali destinata a equinocchia o a coltura sovescio.</p> <p>Il prato può succedere a se stesso per un massimo di tre colture, seguito da almeno due colture di specie differenti, una delle quali destinata a equinocchia o a coltura sovescio.</p> <p>Di ortaggi a foglia e di ortive possono succedere a loro stessi e reciprocamente per tre colture consecutive, successivamente si fa col seguire almeno una coltura da radice/legume oppure una coltura sovescio.</p> <p>La coltura di taglio non succedono a se stessi e se stessi e alle colture, delle quali risulta di 11 mesi, la coltura di taglio e interrotta e seguita da almeno una coltura da radice/legume oppure da un sovescio. In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione delle colture sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente per le attività minime.</p>	<p>Nelle normali pratiche agricole per le colture erose la successione colturale è in sintonia con le finalità produttive e finalizzate a massimizzare il ricambio delle colture.</p> <p>Non pertinente per le attività minime.</p>	<p>L'impiego permette di ridurre i fenomeni della sterchezza del terreno e lo sviluppo di fitopatie parassiti e infestanti delle colture, questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai pesticidi fitofarmaci.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli organismi di controllo.</p>	<p>Impiego non remunerato.</p> <p>L'avvicendamento sul campo un impiego obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.</p> <p>Sovrapposizione con le pratiche del "greening": non si considerano i prati di campo frangivento con le pratiche del "greening" perché l'impiego non viene remunerato.</p>

M11 tab 11.2

DESCRIZIONE IMPEDINI	COO E BC/CA - CONDIZIONALITA' NAZ. LEE REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ. LEE REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COEFFICIENTI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DALLI IMPEDINI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING - AIUTI ACCOPPIATI
<p>1. Refertilizzazione (art. 12 del Reg. CE n. 848/2007)</p> <p>Il consentito utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi solo con i concimi e ammendanti autorizzati all'uso nella produzione biologica. Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati.</p> <p>Coltivo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (ovale) (PREFICCE) relativi alla produzione delle acque reflue del trattamento provocato dai rifiuti provenienti da tutti gli allevamenti che non può superare i 170 kg di azoto per ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di effluenti azotati e polveri, effluenti di allevamento compostati riciclati e polveri, effluenti di allevamento liquidi.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno rispettati gli impieghi di reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg Nitro.</p>	<p>SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche ed esterne</p> <p>TBA/Acque</p> <p>COO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>Decreto Ministeriale (PAAF) 7 aprile 2008 (Decreto effluenti), in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del Decreto Ministeriale 7 aprile 2008 e del quadro stabilito dal Programma d'Azione, si designano le seguenti tipologie di impiego a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi tutto o parte nella Zona Vulnerabile ai Nitrati.</p> <p>A) Coltivi amministrativi</p> <p>B) Coltivi relativi allo stoccaggio degli effluenti. C) Coltivi relativi al rispetto del regolamento.</p> <p>D) Coltivi (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</p> <p>Ricaricazione per la Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN) di Azoto (D.O.R. n. 2194 del 5 giugno 2013).</p> <p>- Qualche nota: l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni di azoto nei terreni in agricoltura come segue:</p> <p>a. Coltivo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 3000 kg di Nitro di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensioni &gt; 8 ha.</p>	<p>Per le 20 zone ordinarie gli impieghi sono quelli delle D.O.R. n. 2194 del 5 giugno 2013 e S.M.I. che riguardano:</p> <p>Coltivi amministrativi; Coltivi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici e delle acque reflue;</p> <p>Coltivo del rispetto del quantitativo massimo di azoto previsto dall'art. 11 del decreto allegato A alla D.O.R. n. 2194 del 5 giugno 2013;</p> <p>Coltivi su utilizzazione di liquami, liquami e acque reflue previsti dagli artt. 3, 4, 5, 14 dell'articolo - allegato A alla D.O.R. n. 2194 del 5 giugno 2013.</p> <p>Coltivi su utilizzazione di liquami, liquami e acque reflue previsti dagli artt. 3, 4, 5, 14 dell'articolo - allegato A alla D.O.R. n. 2194 del 5 giugno 2013.</p> <p>Non pertinente per le attività minime.</p>	<p>La fertilizzazione delle colture, per il rispetto di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nelle pratiche ordinarie di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulle basi di analisi produttive e in base ad esperienze aziendali. Vengono preferibilmente utilizzati fertilizzanti di sintesi.</p> <p>Non pertinente per le attività minime.</p>	<p>La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione colturale delle colture, comprese equinocchie e altre colture da sovescio. La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostata, di produzione biologica migliora le strutture del suolo.</p> <p>Il metodo biologico consente solo l'uso di fertilizzanti della normale comunità.</p> <p>Il divieto d'uso di fertilizzanti di sintesi da prodotti di sintesi.</p> <p>Impedimenti in particolare riguardo tutte le acque in termini qualitativi.</p>	<p>I controlli sono effettuati dagli organismi di controllo.</p> <p>Verifica del rispetto del regolamento.</p> <p>Impiego per il calcolo del premio.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e delle etichette.</p> <p>Controllo del rispetto per le aziende (immediato).</p>	<p>Impiego non remunerato.</p> <p>Costi aggiuntivi: il mantenimento della fertilità del suolo e il più oneroso rispetto al metodo convenzionale. Il prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionali.</p> <p>Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, che comporta un calo delle rese.</p> <p>Sovrapposizione con le pratiche del "greening": Non pertinente.</p>

M11 tab 11.3

Tabella 11.4 DESCRIZIONE IMPEGNI	OOB E CA - CONDIZIONALITA' NAZ. LEE REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'UO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITO SANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ. LIRBOLDI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMIC	METODI DI VERIFICA	CO RTI AGONITIVI E/O MANCATI FREDDI DERIVANTI DALLI IMPEGNI PRE E IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING - AIUTI ACCOPPIATI
<p>1. Lotta contro parassiti, le malattie e le altre infestanti (art. 12 Reg. CE n.854/2007 e art. 6 Reg. CE n.853/2008)</p> <p>Rapporto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le altre infestanti.</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai metodi naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi agricoli. Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Reg. CE n.853/2008.</p>	<p>SETTORE Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>TB/A Prodotti fitosanitari</p> <p>COO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Include gli obblighi, per tutte le aziende di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>effettuare la registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna);</li> <li>rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nelle etichette dei prodotti fitosanitari;</li> <li>di dotarsi in assenza di un sito per il controllo immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI dell'allegato II del Decreto MIPAF del gennaio 2014 di attuazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PNU).</li> </ul> <p>TB/A Sicurezza alimentare</p> <p>COO 4 Reg. (CE) n. 118/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p>	<p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 130 (attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria al fine dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi). Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato II del Dgs 15620/10) attraverso il possesso dei documenti relativi alle fasi informative (cartolina) (possesso di bollettino fitosanitario) su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica certificazione aziendale.</p>	<p>Le colture delle colture e basate prevalentemente su indicazioni preventive e a seguito della applicazione dei PNU, anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alle diverse misure integrate obbligatorie e variazioni territoriali - non autorizzati attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti senza restrizione sul tipo di prodotti fitosanitari.</p> <p>Non pertinente per le attività minime.</p>	<p>Il mancato utilizzo di prodotti chimici di sintesi nelle colture contro i parassiti, le malattie e le altre infestanti ha effetti positivi per la salute della biodiversità dell'acqua e del suolo. La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta prevalentemente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.</p>	<p>I controlli sono effettuati dall'OC. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti. Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entratescisse.</p> <p>Controllo del magazzino per le sementi e i prodotti rimanenti.</p> <p>Esecuzione della lotta per la difesa dei fitosanitari non ammessi.</p>	<p><u>Integrazioni/Note</u></p> <p>Casi aggiuntivi: la lotta contro i parassiti, le malattie e le altre infestanti con i metodi biologici e più orientata rispetto al metodo convenzionale.</p> <p>Casi aggiuntivi: il divieto di utilizzare i fitofarmaci chimici di sintesi che si applica in un campo di coltivazione meno intensivo, comporta un caso di Greening.</p> <p>Sovraposizione con le pratiche del "greening", non pertinente.</p>

M11 tab 11.4

Tabella 11.5 DESCRIZIONE IMPEGNI	OOB E CA - CONDIZIONALITA' NAZ. LEE REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'UO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITO SANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ. LIRBOLDI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMIC	METODI DI VERIFICA	CO RTI AGONITIVI E/O MANCATI FREDDI DERIVANTI DALLI IMPEGNI PRE E IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING - AIUTI ACCOPPIATI
<p>1. Tenuta del registro delle produzioni vegetali (art. 73 Reg. CE n.853/2008)</p> <p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>impiego di materie prime colturali;</li> <li>impiego di fertilizzanti, dati di applicazione, tipo e quantità di fertilizzanti;</li> <li>impiego di prodotti fitosanitari (nome e dati del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento);</li> <li>scuola di fertilizzanti agricoli, dati di tipo e quantità di prodotto acquistato, raccolto, data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.</li> </ol> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere tenute a disposizione dell'autorità o del gestore di controllo presso l'azienda agricola.</p>	<p>SETTORE Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>TB/A Sicurezza alimentare</p> <p>COO 4 Reg. (CE) n. 118/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>TB/A Prodotti fitosanitari</p> <p>COO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Include gli obblighi, per tutte le aziende di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>effettuare la registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna);</li> <li>di ripetere le prescrizioni di utilizzo previste nelle etichette dei prodotti fitosanitari;</li> <li>di dotarsi in assenza di un sito per il controllo immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI dell'allegato II del Decreto MIPAF del gennaio 2014 di attuazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PNU).</li> </ul>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica agraria a norma della direttiva 91/676/EEC del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'arricchimento del suolo.</p> <p>Ai riguardo, sussiste inoltre l'obbligo della registrazione delle fertilizzazioni dirette nel sito tramite RUF.</p> <p>Codice del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di sovraccarico di origine agricola o agroindustriale per le aziende che utilizzano più di 5000 kg di azoto annuo in base ordinaria.</p>	<p>Nelle pratiche agricole vengono rispettati solo i trattamenti eseguiti con le indicazioni autorizzate e di alcune tecniche agronomiche.</p> <p>Non pertinente per le attività minime.</p>	<p>L'impiego non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'autorità) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera e posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>I controlli sono effettuati dall'OC. Controllo visivo in loco. Verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle schede. Controlli con le piante di magazzino e registrazione, scarsi e fuori.</p>	<p><u>Integrazioni/Note</u></p> <p>Casi aggiuntivi: derivanti dalle registrazioni, sono presi in considerazione nella stima dei costi di conversione.</p> <p>Sovraposizione con le pratiche del "greening", non pertinente.</p>

M11 tab 11.5

Tabella 11.6						
DESCRIZIONE IMPEGNI	COE E SCOA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTERNATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COEFFICIENTI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAI LI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING - AIUTI ACCOPPIATI
1. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 26 Reg. CE 854/2007)  Obbligo di presentazione delle notifiche di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico della Regione Puglia, entro 10 giorni dell'avvenuta inizio di coltivazione.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente per le normali pratiche agricole.  Per le attività minime: Art. 6 Decreto legislativo 23005 Decreto Ministeriale n. 20492/12	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte delle autorità competenti e degli OAC.  La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'attività.	Verifica da parte dell'OAC.  Controllo in loco.  Controllo su SIB ed o Sistema Informativo per il Biologico della Regione Puglia.	Impegno remunerato.  Costi aggiuntivi derivanti dalle presentazioni dei programmi annuali sono presi in considerazione nella stima del costo di transazione.  Sovraposizione con le pratiche "greening": non pertinente.

M11 tab 11.6

Tabella 11.7						
DESCRIZIONE IMPEGNI	COE E SCOA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTERNATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COEFFICIENTI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAI LI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING - AIUTI ACCOPPIATI
1. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali (art. 26 Reg. CE 854/2007)  Obbligo di presentazione delle informazioni previste sulle produzioni biologiche per l'anno di riferimento nel Sistema Informativo Biologico (SIB) ed o nel Sistema Informativo per il Biologico della Regione Puglia, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni della presentazione delle notifiche di inizio attività o di variazione.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente per le normali pratiche agricole.  Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 19261 "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle produzioni e delle produzioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2007.	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte delle autorità competenti e degli OAC.	Verifica da parte dell'OAC.  Controllo in loco.  Controllo su SIB ed o Sistema Informativo per il Biologico della Regione Puglia.	Impegno remunerato.  Costi aggiuntivi derivanti dalle presentazioni dei programmi annuali sono presi in considerazione nella stima del costo di transazione.  Sovraposizione con le pratiche "greening": non pertinente.

M11 tab 11.7

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia per il calcolo dei premi del biologico è basata sulla strategia empirica utilizzata per la scelta del *controfattuale* è stata quella di scegliere le aziende che hanno percepito in passato un qualsiasi contributo Pac, poiché per poter accedere al Pagamento diretto o aderire a qualunque misura di Sviluppo rurale devono aver dovuto rispettare la condizionalità imposta dalla normativa comunitaria. Tale procedura risulta coerente anche in considerazione del fatto che la condizionalità per il periodo 2010-2020 non subisce modifiche sostanziali rispetto alla passata programmazione.

Altra implicazione metodologica deriva dalla cosiddetta componente verde (*greening*) prevista nell'ambito dei Pagamenti diretti (PD), che comporta la necessità di evitare di compensare per la seconda volta l'agricoltore per il rispetto di obblighi simili o equivalenti derivanti da misure dello sviluppo rurale (*no double funding*).

I dati utilizzati sono relativi al campione di aziende Rete di Informazione Contabile Agricola (Rica), per gli anni 2008-2012. L'utilizzo di tali dati per la misura del biologico è stata una scelta dettata dalla presenza contestuale nella Rica dell'informazione sul tipo di tecnica produttiva utilizzata (se biologica o convenzionale) e sui dati di costo e di ricavo relativi ai singoli processi produttivi praticati dalle unità aziendali. Si è quindi proceduto ad un ulteriore controllo e validazione delle informazioni attraverso un confronto con la banca dati del Sistema Informativo Nazionale Agricoltura Biologica (SINAB) e con l'archivio amministrativo regionale per i beneficiari della Misura 214 per il biologico, relativa alla passata programmazione (Psr Puglia 2007-2013). Le variabili di interesse utilizzate sono i margini lordi, così come riportati nella Rica, opportunamente espressi in misura intensiva (per ettaro di Sau o Uba). Tali valori hanno consentito di determinare i differenziali economici derivanti sia da maggiori costi che dai mancati ricavi, mediamente riportati da gruppi omogenei di colture ed allevamenti. Si specifica, a tale proposito, che il margine lordo riportato nella base dati Rica viene stimato partendo dalla indicazione dei costi addebitati alle singole operazioni produttive e dal valore della produzione relativo alla singola coltura o allevamento presente in azienda.

Le aziende biologiche assolvono *ipso facto* al *greening*. Rimane, comunque, l'obbligo di escludere la doppia compensazione finanziaria per pratiche simili aventi le stesse finalità, pertanto nella determinazione dei pagamenti previsti nell'ambito della Misura 11 la componente economica legata alla realizzazione delle pratiche sopra menzionate andrebbe stimata e se del caso decurtata dal Premio. A tal fine si evidenzia che nel calcolo dei pagamenti a valere sulla Misura 11 non è stata presa in considerazione la componente avvicendamento che, pertanto, non è remunerato dalla citata Misura. Ne consegue che non sussiste rischio di doppio finanziamento tra impegno Diversificazione della componente Greening del Pagamento Unico e premi della 11.

Al contempo, non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA (Environmental Focus Area), in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Per quanto attiene ai costi di transazione, previsti dal regolamento Ue n.1305/2013 (artt. 28, 29, 33, 34)



nella misura massima del 20% dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dall'adesione alla misura (essa aumenta al 30% nel caso in cui i beneficiari sono associazioni di imprese), ci si è riferiti allo studio effettuato dalla Rete Rurale-ISMEA (MIpaaf, Rete Rurale, ISMEA (2013), "Costi di transazione per l'agricoltura biologica: i risultati dell'indagine campionaria).

*8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Nessuna